

Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 42-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott. Mirko Monti	Giudice
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

IPIFIN COLLECTION S.R.L. (cod. fisc. 10153830962), con l'avv.to BARRETTA
ADIUTRICE

nei confronti di

ENERGIKA S.A.S. DI VENDITTI ANDREA E C. con sede in VIA S. TOMMASI 28
PESCARA,

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 37, 40, 49 e 121 CCII, la società IPIFIN COLLECTION S.r.l. ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della ENERGIKA S.a.s. di Venditti Andrea e C., nonché del socio illimitatamente responsabile Andrea Venditti.

A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto di essere titolare di un credito nei confronti della società resistente pari ad euro 10.539,76, originariamente vantato da Unicredit Leasing S.p.A. in forza di contratto di leasing e successivamente trasferito, all'esito di una serie di operazioni di cessione, dapprima a IFIS NPL INVESTING S.p.A. e quindi alla ricorrente. Ha allegato la documentazione attestante la titolarità del credito e la successione



nei relativi rapporti giuridici, nonché la dichiarazione rilasciata dalla cedente attestante l'inclusione del credito nel perimetro del portafoglio ceduto.

La ricorrente ha inoltre rappresentato che il credito era stato accertato mediante decreto ingiuntivo n. 2569/2013 emesso dal Tribunale di Pescara e che il relativo titolo era stato posto in esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva n. 322/2014, senza che fosse possibile conseguire il soddisfacimento del credito. Ha quindi dedotto che il protratto inadempimento, unitamente all'incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, fosse sintomatico di uno stato di insolvenza irreversibile.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, il ricorso e il decreto di convocazione sono stati notificati alla società debitrice mediante inserimento nell'Area Web prevista dall'art. 40 CCII, mentre al socio illimitatamente responsabile Andrea Venditti, privo di indirizzo PEC risultante dai pubblici registri, la notificazione è stata eseguita mediante deposito presso la Casa comunale competente. Né la società né il socio si sono costituiti nel presente procedimento, omettendo di svolgere attività difensiva o di contestare le allegazioni della ricorrente.

La domanda è fondata.

Sussiste preliminarmente la competenza dell'intestato Tribunale, avendo la resistente la sua sede legale in Pescara.

Quanto alla legittimazione attiva, la stessa deve ritenersi sussistente.

Dalla documentazione prodotta emerge che il credito posto a fondamento della domanda trae origine dal contratto di leasing stipulato tra UNICREDIT LEASING S.p.A. e la società debitrice ed è stato successivamente azionato in sede monitoria dalla medesima società, che ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 2569/2013 del Tribunale di Pescara nei confronti della debitrice e del socio fideiussore Andrea Venditti.

Risulta altresì che il predetto credito è stato successivamente trasferito a Ifis Npl Investing S.p.A., circostanza documentalmente comprovata mediante la dichiarazione rilasciata dalla stessa cessionaria, la quale ha attestato che il credito vantato nei confronti di ENERGIKA S.a.s., identificato mediante NDG 7139696 e Mastercode 3095300830, era stato acquisito da UNICREDIT LEASING S.p.A. in data 25 dicembre 2017.



Il medesimo credito è stato quindi ceduto da Ifis Npl Investing S.p.A. a Ipifin Collection S.r.l. con contratto di cessione del 6 giugno 2025, rientrando tra le posizioni comprese nel portafoglio trasferito alla ricorrente, come confermato dalla citata dichiarazione della cedente.

Deve pertanto ritenersi adeguatamente dimostrata la successione nella titolarità del credito originariamente spettante a UNICREDIT LEASING S.p.A. nonché, conseguentemente, la qualità di creditore della ricorrente e la sua legittimazione alla proposizione della presente domanda.

Ricorrono altresì i presupposti soggettivi di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.

La resistente risulta esercitare attività d'impresa in forma di società in accomandita semplice e pertanto riveste natura di imprenditore commerciale.

Non risultano inoltre provati i requisiti di non assoggettabilità di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.

Invero la società non si è costituita nel presente procedimento e non ha depositato alcuna documentazione contabile, né risultano pubblicati bilanci dai quali possa desumersi il mancato superamento delle soglie dimensionali previste dalla norma citata. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, grava sul debitore l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali ostativi all'apertura della procedura concorsuale; in mancanza di tale dimostrazione non può essere esclusa l'assoggettabilità dell'impresa alla liquidazione giudiziale.

Risulta inoltre integrato il requisito previsto dall'art. 49, comma 5, CCII.

Dalla certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 367 CCII emerge infatti l'esistenza di debiti tributari complessivamente pari ad euro 60.350,50, dei quali euro 42.447,30 per imposte, euro 12.846,01 per sanzioni ed euro 5.057,19 per interessi.

Dalla certificazione rilasciata dall'INPS emerge inoltre un'esposizione debitoria a titolo di contributi e sanzioni civili pari ad euro 2.391,30.

L'ammontare dei debiti scaduti e non soddisfatti documentalmente accertati risulta pertanto ampiamente superiore alla soglia di euro 30.000 prevista dall'art. 49, comma 5, CCII.

Sussiste infine lo stato di insolvenza previsto dagli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121 CCII.

Come chiarito dalla costante elaborazione giurisprudenziale, l'insolvenza consiste nell'incapacità dell'imprenditore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi



normali e può essere desunta da una pluralità di fatti sintomatici che evidenzino una situazione di impotenza economico-finanziaria non transitoria.

Nel caso di specie, il primo e più evidente indice di insolvenza è rappresentato dal persistente inadempimento dell'obbligazione azionata dalla ricorrente, nonostante l'avvenuto accertamento giudiziale del credito mediante decreto ingiuntivo.

Assume altresì significativo rilievo l'infruttuosità dell'azione esecutiva intrapresa per il recupero del credito, circostanza che costituisce da tempo uno dei più rilevanti elementi rivelatori dell'incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ulteriore elemento sintomatico è rappresentato dalla relevantissima esposizione nei confronti dell'Erario, superiore ad euro 60.000, cui si aggiungono i debiti contributivi risultanti dalla certificazione INPS. Tali passività risultano risalenti a più annualità d'imposta e confermano il protratto e sistematico inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali.

Particolarmente significativa è poi la totale assenza di elementi idonei a prospettare il superamento della crisi.

La società non si è costituita nel presente procedimento, non ha contestato il credito azionato, non ha prodotto bilanci, scritture contabili, situazioni patrimoniali o altra documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di risorse finanziarie, la prosecuzione dell'attività d'impresa o la possibilità di soddisfare i creditori. Nessun elemento consente pertanto di ritenere che le difficoltà economiche abbiano carattere meramente temporaneo o reversibile.

La convergenza di tutti gli elementi sopra indicati — credito accertato e rimasto insoddisfatto, esecuzione infruttuosa, ingente esposizione tributaria e contributiva, assenza di prova del possesso dei requisiti dimensionali di esenzione e totale inerzia difensiva della debitrice — consente di ritenere pienamente dimostrata una situazione di stabile e non transitoria incapacità dell'impresa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Sussistono pertanto tutti i presupposti richiesti dagli artt. 49 e 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale della società ENERGIKA S.a.s. di Venditti Andrea e C., con estensione della procedura al socio illimitatamente responsabile Andrea Venditti ai sensi degli artt. 256 e ss. CCII.

p.q.m.



Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di ENERGIKA S.A.S. DI VENDITTI ANDREA E C., con sede in VIA S. TOMMASI 28 PESCARA (C.F. 01794610681) e del socio illimitatamente responsabile Venditti Andrea (C.F. VNDNDR73D12G482Y);

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott.ssa Federica Colantonio e Curatore la Dott.ssa Tania Zincani, con studio in C.so Umberto I, 188 65015 MONTESILVANO, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:



- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA

il giorno 17/12/2026 ore 11.15 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 21/07/2026

Il Giudice estensore

Dott.ssa Federica Colantonio



Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio

